



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 353 del 27-09-2019
Registro servizio 34 del 27-09-2019

Del Responsabile: Rag. Ernesto CRUOGLIO

Oggetto: Costituzione fondo delle risorse decentrate e per la contrattazione integrativa Anno 2019. -

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019, il Bilancio Pluriennale 2019-2021 ed i relativi allegati,

Premesso che:

- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 ai sensi del Decreto Legislativo n.150/2009 che suddivide tali risorse in:
 - ✓ Risorse stabili che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della "*certezza, della stabilità e della continuità*" nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - Risorse variabili che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dal CCNL vigente, e previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento annuale e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo. Esse quindi comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.k);
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 68 del CCNL del 21/05/2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse

aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015, 2016, 2017 e 2018:

- ✓ L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;
- ✓ L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D:Lgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato”;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2019;

Evidenziato quindi che:

- Il disposto dell'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può**

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del personale comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Considerato che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

Evidenziato che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo,;

Accertata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate della parte delle risorse stabili del personale dell'Ente per l'anno 2019, rilevando che le sopracitate disposizioni sono da osservarsi anche per il corrente anno 2019;

Considerato che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali "il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa"

Preso atto, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

Considerato che:

- ✓ l'importo complessivo del fondo anno 2016, che costituisce il limite di spesa, tenendo conto anche delle decurtazioni suddette pari ad **€. 4.908,00** risulta pari a **€. 104.311,00** come da prospetto **allegato a)**, e che questo importo e il limite per la costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate del personale dipendente anche per l'anno 2019;
- ✓ per effetto di una cessazione di un dipendente intervenuta nel corso dell'anno 2018, per limiti di età, occorre da un lato, recuperare la Ria ed assegni *ad personam*, pari ad **€. 692,64** e contestualmente ridurre l'importo del fondo delle risorse decentrate sopra determinato (allegato a) per la quota di **€. 7.823,00**, come da **allegato b)**;

- ✓ il fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2019 è pari ad €.
97.180,64.

Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere";

Dato atto che qualora intervengono disposizioni atte a legittimare una diversa quantificazione, in sede di costituzione definitiva e complessiva del fondo 2019 si provvederà:

- All'inserimento delle risorse variabili sulla base delle eventuali indicazioni della competente Giunta Comunale ;
- All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione risulta avviato;
- All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.d);
- Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni ;

Dato atto che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2019 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Ritenuto di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2019;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visto e richiamato infine l'art. 33 del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 che al comma 2 introduce nuove disposizioni normative ai fini dei limiti al trattamento accessorio demandandone l'efficacia ad emanando Decreto interministeriale;

Ricordato che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. Di quantificare in via provvisoria il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto

dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che é quantificato in €. **97.180,64** come da prospetto **allegato b)**

3. Di dare atto che qualora interverranno disposizioni atte a legittimare una diversa quantificazione, in sede di costituzione definitiva e complessiva del fondo 2019 si provvederà:
 - ✓ All'inserimento delle risorse variabili sulla base delle indicazioni della competente Giunta Comunale ;
 - ✓ All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione è in fase di completamento; ·
 - ✓ All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. d); ·
 - ✓ Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni;
4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
5. Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate 2019 come definito con la presente determinazione contente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
6. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 afferenti la spesa di personale quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;
7. Di dare atto che il fondo delle risorse per l'anno 2019 costituito in questa fase in via provvisoria, risulta comunque contenuto entro il limite del 2016;
8. Di rimettere a successivi atti della Giunta Comunale indicazioni in merito alla parte variabile del Fondo a conclusione del processo di programmazione attualmente in corso dando atto che il totale del fondo per l'anno 2019 non potrà superare anche successivamente il valore determinato per l'anno 2016;
9. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 del CCNL 21/05/2018;
10. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"



Il Responsabile del Settore
Rag. Ernesto CRUOSLIO

Schema costituzione - Allegato A)
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 verifica limite 2016

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2018	103.219,00
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	1.830,40
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.092
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	106.141,40
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	15.000
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	6.000
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	-
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	-
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	-
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	-
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	-
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	21.000

TOTALE	127.141
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	109.219
LIMITE FONDO 2016	104.311
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	4.908
TOTALE FONDO 2019 senza riduzione per cessazioni	122.233

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
2019 - calcolo riduzione per cessazione - Allegato B)**

DESCRIZIONE	2018	2019
Risorse stabili allegato A)	104.311,00	104.311,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	-	692,64
TOTALE RISORSE STABILI	104.311,00	105.003,64

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	-	-

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	33.000	15.000
RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOGGETTE AL LIMITE (Funzioni precedenti al 1/1/2018, ICI)	-	6.000
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	33.000	21.000
TOTALE RISORSE VARIABILI	33.000	21.000
TOTALE	137.311,00	126.003,64

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO "FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	104.311	105.004
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	104.311	105.004

Calcolo delle riduzioni previste

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	21	19
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	19	18
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	20,00	18,50
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		7,50%
		96.488
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO		8.516
		693
		7.823
TOTALE FONDO ANNO 2019		€ 97.180,64

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità e alla correttezza amministrativa.

Buccino: 09-10-2019



Il Responsabile
Rag. Ernesto CRUOGLIO

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 287 del 27-09-2019 a Competenza CIG	
5° livello 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 54 / Articolo FONDO SALARIO ACCESSORIO	
Causale	Costituzione fondo delle risorse decentrate e per la contrattazione integrativa Anno 2019
Importo 2019	Euro 97.180,64

Buccino: 09-10-2019




Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15 OTT. 2019 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 30/10/2019

Buccino: 15 OTT. 2019



Il Responsabile

Ernesto Cruoglio